

**DISCIPLINARE DELLE
MODALITA' ATTUATIVE DELLA L.R 27.12.2001 n. 86
COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 03.03.2010 n. 8**

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) "Investimento pubblico": le spese in conto capitale finanziate con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) destinate al finanziamento o al cofinanziamento di opere e lavori pubblici (come individuati dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) e all'agevolazione di servizi ed attività produttive finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo; comunque tutte le spese ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali e/o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata;
- b) "Seduta del Nucleo": le riunioni plenarie o per gruppi di lavoro (almeno due membri del Nucleo).

Art.2

Finalità

1. Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di seguito denominato Nucleo, operante presso il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa (DPA) - Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario, garantisce il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici con l'obiettivo di migliorare il processo di programmazione delle politiche di sviluppo dei diversi livelli di governo.
2. Il Nucleo assicura il supporto alla definizione ed attuazione degli strumenti della programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale, all'applicazione della programmazione negoziata.
3. Il Nucleo opera secondo le disposizioni del presente regolamento al fine di realizzare:
 - a) la gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
 - b) la graduale applicazione delle tecniche proprie dei fondi strutturali a piani e progetti attivati a livello territoriale, con specifico riferimento alle fasi di programmazione , valutazione, monitoraggio e verifica.
 - c) controllo sulla qualità e coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi di piano stabiliti nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri Piani di settore.

Art. 3

Funzioni

1. Il Nucleo svolge le funzioni di supporto tecnico alle attività di programmazione generale svolte dalle strutture della Programmazione e da quelle responsabili degli interventi cofinanziati i fondi nazionali e comunitari, soprattutto per quanto riguarda le fasi di formulazione e valutazione di documenti di programmazione, di analisi di fattibilità ed opportunità degli investimenti, di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di progetti ed interventi, e di analisi del grado di coerenza con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione economica sul territorio.

2. In particolare, al Nucleo sono assegnate le funzioni di:

- supporto tecnico alle attività di programmazione svolte dalle strutture regionali e da quelle responsabili degli interventi cofinanziati con fondi comunitari e nazionali, in particolare alle fasi di formulazione e valutazione ex ante, in itinere ed ex post di piani, programmi, progetti ed interventi di programmazione;
 - coordinamento e raccordo con le attività di programmazione di settore svolta dalle Direzioni regionali e dalle Amministrazioni locali;
 - analisi di fattibilità ed opportunità degli investimenti e di coerenza con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione economica sul territorio;
 - definizione ed implementazione di procedure e metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale;
 - supporto alla definizione ed all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, delle azioni di sviluppo locale ed in generale degli istituti della programmazione negoziata;
 - osservazione e valutazione sullo stato di attuazione di programmi e progetti contenuti nei documenti di programmazione e negli strumenti di programmazione negoziata regionali;
 - produzione di studi e linee-guida e attuazione di strumenti formativi ed informativi e di servizi di assistenza tecnica in materia di programmi ed investimenti pubblici ad uso delle strutture regionali e delle amministrazioni locali;
 - valutazione di progetti di investimento da finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento proposti alle Amministrazioni di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali).
3. Il Nucleo, inoltre, assolve alle funzioni di valutazione di piani, programmi e progetti di importo superiore a due milioni di euro, ad eccezione dei progetti realizzati in compartecipazione pubblico-privata con la tecnica della finanza di progetto, predisposti dagli enti territoriali, dalla Regione e dagli enti strumentali.
4. Le Amministrazioni di cui all'art. 4 della L. n. 144/1999, promotrici di progetti di investimento, possono richiedere al Nucleo l'espletamento delle attività di valutazione su proposte da finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento.

Art. 4
Composizione

1. Il Nucleo presta la propria attività in maniera permanente ed è composto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27.12.2001 n. 86 così come modificata dalla L. R. 03.03.2010 n. 8, composto da:
 - a) un Coordinatore, le cui funzioni sono svolte dal Dirigente del Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa;
 - b) una professionalità interna di cat. "D", interessata alla programmazione e valutazione degli investimenti pubblici, individuata in base alla struttura di appartenenza dal:
 - DRG – Direttore della Direzione Generale della Regione
 - DPA - Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
 - DPB - Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione
 - DPC - Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
 - DPD - Direttore del Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
 - DPE - Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
 - DPF - Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare
 - DPG – Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università
 - DPH – Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
 - GAB – Dirigente del Servizio "Gabinetto di Presidenza"
2. I componenti garantiscono le finalità previste dall'art. 1, comma 2 della L. 144/99, attraverso l'apporto di specifiche competenze in materia di tecniche, metodi e strumenti di programmazione, valutazione di piani e progetti, analisi socio-economica e territoriale, programmazione negoziata, programmazione in materia urbanistica, mobilità e trasporto, opere pubbliche e gestione degli appalti pubblici, valutazione ambientale.
3. Per l'assolvimento delle molteplici attività connesse al suo funzionamento, il Nucleo si avvale del supporto di una Segreteria Tecnica, che svolge compiti tecnici, operativi e gestionali necessari per il buon funzionamento dello stesso, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Coordinatore, secondo quanto stabilito dall'articolo 8;

Art. 5
Organizzazione del Nucleo

1. Il Nucleo si organizza in funzione dei settori di attività assegnando ai vari componenti responsabilità settoriali, tematiche, istituzionali, e territoriali.
2. Il Nucleo agisce sulla base di un proprio piano di attività annuale ed è soggetto a verifica periodica da attuarsi mediante la relazione annuale da inviare alla 1^a Commissione Consiliare (ai sensi dell'art.2, c. 2 della L.R. 86/2001e s.m.i.).
3. Il Nucleo opera sia unitariamente che per gruppi di lavoro formati di volta in volta al suo interno per approfondire specifiche tematiche utilizzando tutte le tecnologie informatiche e di telecomunicazioni che rendono più efficiente l'attività e consentono maggiori risparmi di spesa.
4. Il Nucleo si riunisce in seduta plenaria ogni qual volta il Coordinatore lo ritenga opportuno, anche su richiesta delle strutture regionali o di un quinto dei componenti.
5. Le riunioni plenarie sono presiedute dal Coordinatore e le sedute sono valide quando è presente, anche in videoconferenza o altre modalità di telecomunicazione, la maggioranza dei membri. L'avviso di convocazione delle riunioni plenarie deve essere inviato almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione con e-mail alla casella di posta regionale, eccetto che per comprovate ragioni di estrema urgenza, per le quali il termine può essere ridotto ad un giorno.
6. Il Nucleo si riunisce per gruppi di lavoro ogni qualvolta il Coordinatore ritenga opportuno svolgere attività di studio, di ricerca, di analisi e valutazione, affidando tale compito ai membri competenti per materia. Gli atti elaborati in sede di riunione per gruppi di lavoro vengono comunque analizzati ed eventualmente integrati nel corso di riunioni plenarie. In ogni caso i risultati delle attività svolte dai gruppi di lavoro vengono attribuiti al Nucleo nel suo complesso.
7. Non è consentita la delega o la supplenza dei membri per la partecipazione ai lavori, alle decisioni e all'attività del Nucleo.
8. Nel caso di assenza del Coordinatore, le relative funzioni di coordinamento della seduta sono svolte in via sostitutiva dal componente interno del Nucleo più anziano d'età, con riferimento alla partecipazione alle attività del Nucleo, ovvero con maggiore esperienza di servizio presso la Regione Abruzzo, ovvero età, che avrà il compito di coordinare la seduta. Nel caso di votazione egli potrà esprimere il proprio voto ma non potrà esercitare il diritto di voto in nome del Coordinatore assente.
9. Nel caso di votazione il Coordinatore facente funzioni di cui al comma 8 può esprimere il proprio voto ma non può esercitare il diritto di voto in nome del Coordinatore assente.
10. A fronte di ogni iniziativa soggetta a proposta, valutazione e/o verifica da parte del Nucleo, quest'ultimo emana pareri da inviare alle Strutture di competenza.
11. Tutte le decisioni inerenti la formulazione di pareri formali, l'approvazione di documenti ed atti sono sempre assunte collegialmente, a scrutinio palese ed a maggioranza dei membri del Nucleo presenti, sulla base di specifici ordini del giorno. Di tali sedute verranno redatti formali verbali che saranno conservati agli atti della Segreteria Tecnica del Nucleo.
12. Delle singoli riunioni per gruppi di lavoro, i membri redigono e sottoscrivono una relazione delle attività da conservare agli atti della Segreteria Tecnica del Nucleo.
13. Per l'approfondimento di specifiche tematiche, possono essere invitati ai lavori del Nucleo, con funzione consultiva senza diritto di voto, soggetti interni o esterni all'amministrazione

regionale competenti per tali tematiche.

14. Nelle sedute in cui il Nucleo deve votare o certificare su materie di competenza di specifici settori regionali, si provvede a convocare il settore interessato, che relaziona sull'argomento. Di tale relazione il Nucleo deve tenere debito conto nella fase di decisione.
15. Per lo svolgimento di funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante in itinere ed ex post, di progetti e programmi di investimento e nell'analisi economica ed ambientale applicata a livello territoriale e settoriale, l'attività del Nucleo può essere supportata da professionalità esterne all'amministrazione.

Art. 6

Gratuità dell'incarico e rimborsi ai componenti del Nucleo

1. I membri del Nucleo svolgono il proprio incarico in forma gratuita e hanno diritto solo ai rimborsi di cui al successivo comma 3.
2. La proficua partecipazione alle attività del Nucleo costituisce titolo di merito per le valutazioni del personale ai fini delle progressioni giuridiche ed economiche.
3. Sono oggetto di rimborso le sole spese di viaggio, debitamente documentate e nella misura prevista per i dipendenti, per la partecipazione alle sedute del Nucleo, agli incontri del Sistema Nazionale di Valutazione, della Rete dei Nuclei e/o di formazione.

Art. 7

Raccordo con le strutture dell'Amministrazione regionale

1. Il Nucleo, nell'espletamento delle proprie attività, si avvale della collaborazione e del supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ed Enti ad essa dipendenti e/o collegati, anche tramite partecipazione ai lavori del Nucleo.
2. Nel corso delle istruttorie tecniche il Nucleo cura i necessari contatti con i competenti uffici interessati, acquisendo le informazioni e i chiarimenti occorrenti e raccogliendone le informazioni in uno spirito di costruttiva collaborazione. Dell'esito di tali contatti può essere redatta relazione da allegare agli atti istruttori.
3. I componenti del Nucleo sono referenti del Dipartimento di appartenenza per le materie ad esso attribuite. In caso di necessità, per materia e/o argomenti specifici, il Direttore, su richiesta del Coordinatore, indica il soggetto interessato espressamente competente.

Art. 8

Supporto all'attività del Nucleo

1. Il Nucleo, nell'ambito delle proprie attività, si avvale del supporto di una Segreteria Tecnica costituita, oltre che da personale interno, anche da quattro unità di categoria D a tempo determinato, da individuare mediante pubblica selezione, con durata legata al ciclo della programmazione 2014-2020, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9

Monitoraggio degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo utilizza i dati dei vigenti sistemi di monitoraggio per il necessario supporto alle sue attività.

Art. 10

Raccordo organizzativo e metodologico con la Rete dei Nuclei di Valutazione
e con il Sistema Nazionale di Valutazione

1. Il Nucleo partecipa ai lavori della Rete dei Nuclei di Valutazione e del Sistema Nazionale di Valutazione.

Art. 11

Oneri per il funzionamento del Nucleo

1. Le spese per il funzionamento del Nucleo sono imputate al capitolo di bilancio regionale 11468 "Finanziamento statale per il funzionamento del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici".

ART. 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto di organizzazione si fa espresso rinvio alla Legge Regionale 27.12.2001 n. 86 così come modificata dalla Legge Regionale 03.03.2010 n. 2010.